



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia

nel procedimento disciplinare n. 13S/2016,
avviato nei confronti del tesserato
Uberto Fabbri Curcio (tessera FIG n. 57154),
residente in Via Castiglione, 49 - 40100 Bologna

Il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale,

premesse

- che a seguito dell'istanza/segnalazione del Golf Club Bologna è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Uberto Fabbri Curcio (tessera FIG n. 57154) per l'illecito commesso in occasione della gara "QN Golf Challenge" disputatasi il giorno 7 maggio 2016 presso il Golf Bologna Club.

Secondo la segnalazione del Golf Club Bologna, alla buca n. 14 il tesserato Uberto Fabbri Curcio, dopo essere terminato con il primo colpo tra gli alberelli a sinistra della buca, aveva raccolto la palla che si trovava alla base di un albero, si era avvicinato alla stradina dei carts posta sulla sinistra, aveva droppato la palla e tirato il colpo successivo: il tutto, agendo con le modalità descritte anche nella dichiarazione rilasciata dal tesserato Michele de Vito Piscicelli (compagno di gioco del tesserato Uberto Fabbri Curcio) il quale risultava essere unico testimone dell'accaduto.

Al termine della gara il signor Uberto Fabbri Curcio (che, all'epoca, aveva un Hcp EGA di 7,9) risultava avere dichiarato sul proprio score di avere chiuso la buca 14 in n. 5 colpi (drive a sinistra, approccio in bunker, uscita, due putts) senza conteggiare, quindi, alcuna penalità;

- che, in relazione quanto precede, al signor Uberto Fabbri Curcio è stato contestato di aver sottoscritto uno score con risultato inferiore a quello effettivo;

- che nel provvedimento di fissazione della data della decisione è stato fatto presente all'indagato: *i)* che, ove nel corso del procedimento fosse stata appurata la connotazione dolosa dell'illecito, la sanzione prevista dall'art. 17 comma 1 lettera c) del Regolamento di Giustizia era quella della squalifica temporanea per un periodo da dodici mesi sino alla radiazione; *ii)* che tale sanzione avrebbe potuto essere aumentata laddove fossero emerse circostanze aggravanti (art. 18) quali, ad esempio, quella di avere, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove; *iii)* che egli aveva la facoltà di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento di Giustizia Sportiva: nel qual caso, la misura della sanzione applicata con detto decreto sarebbe stata quella della squalifica temporanea per un periodo di dieci mesi; *iv)* che la richiesta di emissione di decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

detto provvedimento dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia superiore;

- che con comunicazione e-mail dell'1 giugno 2016 il tesserato Uberto Fabbri Curcio ha richiesto l'emissione del decreto sanzionatorio;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, preso atto della richiesta del signor Uberto Fabbri Curcio

CON IL PRESENTE DECRETO

commina al signor Uberto Fabbri Curcio (tesserato FIG n. 57154), residente in Via Castiglione, 49 - 40100 Bologna la sanzione della squalifica temporanea per un periodo di dieci mesi a partire dalla data odierna.

Bologna, 6 giugno 2016


Avv. Giorgio Vaselli
Giudice Sportivo Territoriale
per l'Emilia Romagna - Marche